

APPENDICE NORMATIVA

False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il 21 Maggio 2015 la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 3008, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione”, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Tale novella legislativa ha apportato modifiche alla disciplina del reato di “falso in bilancio”, qualificandolo alla stregua di delitto e non più di contravvenzione.

Il nuovo testo dell’art. 2621 c.c. dispone che:

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

“La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Per quanto concerne l’art. 2622 la legge prevede un trattamento sanzionatorio più severo, comminando la reclusione da tre a otto anni”.

Con riferimento all’art. 2621 la legge prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso di bilancio se i fatti sono di lieve entità.

La sussistenza di tale requisito è rimessa alla valutazione del giudice, tenuto conto “della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o dagli effetti della condotta”.

Tale sconto di pena vale anche per le società che non possono fallire.

L'art. 2621 *ter* prevede poi che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice debba valutare "in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società".

La nuova disciplina elimina le soglie di non punibilità previste dalla previgente normativa.

Il falso in bilancio diviene reato di pericolo e non più di danno.

Tali modifiche sono rilevanti per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti, essendo il reato di false comunicazioni sociali presente nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per gli enti, per il delitto di cui all'art.2621 è prevista una pena da 200 a 400 quote, mentre per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni vanno da 100 a 200 quote.

Per il falso in bilancio delle società quotate, invece, le sanzioni previste vanno da 400 a 600 quote.

Si registra dunque un inasprimento del trattamento sanzionatorio rispetto al sistema previgente.

Attività sensibili:

- Formazione e redazione del bilancio e di ogni altra comunicazione sociale;
- Formazione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalle singole disposizioni di legge e relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o gruppo al quale essa appartiene;
- Attività di revisore contabile;
- Operazioni sul capitale sociale e destinazione dell'utile;
- Disposizione dei beni sociali (in particolare, investimenti con il patrimonio libero);
- Conservazione della documentazione inerente l'attività societaria al fine di consentire l'attività di controllo o di revisione previste dalla legge;
- Preparazione delle riunioni assembleari, formazione della volontà assembleare, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- Rapporti con gli organi (interni ed esterni) deputati al controllo e alla vigilanza;
- Acquisizione di partecipazioni in società terze.

Avv. Maria Sardelli